

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA'
FRA I MAGISTRATI ITALIANI
Bando di concorso

per l'assegnazione di sussidi scolastici per l'anno 2016-2017

ART. 1

E' bandito un concorso per l'assegnazione di 700 sussidi scolastici, dei quali:

- a) N. 300 dell'ammontare di €. 516.00 a favore di ciascun magistrato in attività di servizio che abbia tre o più figli a carico;
- b) N. 400 dell'ammontare di €. 258.00 a favore di ciascun magistrato in attività di servizio con due figli a carico.

ART. 2

Potranno presentare domande solo i Magistrati aventi non meno di due figli a carico, di cui almeno uno frequenti regolarmente corsi universitari di studio ai fini del conseguimento della laurea o scuole medie-superiori.

ART. 3

Le domande, in carta libera, dovranno pervenire all'Istituto, presso la Suprema Corte di Cassazione, improrogabilmente entro il 31/Ottobre 2016

Non si prenderanno in considerazione le domande pervenute dopo tale data.

ART. 4

Le domande dovranno essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Certificato di iscrizione ad un corso universitario di studio per il conseguimento della laurea od alla scuola media superiore in relazione all'anno scolastico per l'anno 2016-2017
- b) Certificato attestante i voti conseguiti dallo studente negli esami di ammissione o promozione.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal Magistrato richiedente, dalla quale risulti con precisione lo stato di famiglia, il numero dei figli a carico con relativa data di nascita, nonché i corsi scolastici che frequentino e se i corsi stessi abbiano luogo in località diverse dalla residenza abituale del nucleo familiare.

ART. 5

Il Consiglio Centrale dell'Istituto deciderà circa l'assegnazione dei sussidi scolastici.

Nell'assegnazione costituiranno titolo di preferenza:

- a) il numero dei figli a carico del Magistrato richiedente;
- b) il numero dei figli che frequentino corsi scolastici in regola con gli studi (esclusi, quindi, i ripetenti e quelli fuori corso per oltre 1 anno);
- c) il fatto che l'istanza riguardi i figli i quali frequentino corsi di studio in sede diversa da quella di residenza abituale del nucleo familiare;
- d) la votazione conseguita come alla lettera b) dell'art. 4.

ART. 6

La richiesta di concessione di sussidio scolastico deve essere limitata ad un solo figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano Magistrati, la domanda può essere presentata da uno solo di essi e la concessione può essere richiesta per un solo figlio.

ART. 7

L'assegnazione riflette il solo anno scolastico 2016-2017 senza impegno alcuno di rinnovazione della concessione per l'anno successivo.

ART. 8

Non potrà essere rinnovata la concessione a uno studente il quale, dopo aver ottenuto nell'anno scolastico 2015-2016 un sussidio scolastico, non abbia conseguito la promozione al corso superiore.

Roma 9/3/2016

IL SEGRETARIO
Dr. Gaetano FIDUCCIA

IL PRESIDENTE
Dr. Renato RONDORÉ

L'ECONOMO
Dr. Erminio RAVAGNANI